



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 11 DEL 23/02/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA DI DISCIPLINA DI VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ITINERARIO CICLOPEDONALE IN VIA DANIMARCA, TRATTO COMPRESO FRA LA VIA PAPA LUCIANI E LA VIA CORER - AREA INTERSEZIONE CON VIA CA' GAMBA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Premesso** che la via Danimarca, dalla rotatoria di via M.L. King-via Papa Luciani, fino all'area d'intersezione compresa con le vie Cà Gamba e Correr, è interessata da lavori per la realizzazione di un itinerario ciclopedonale;

**Visto** la nota del 14/10/2020 dell'U.O. Gare e Appalti dalla quale si rileva che la ditta E.C.I.S. S.r.l. con Sede in Marghera (VE) via Lazzarini n. 28 è aggiudicataria dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile in via Danimarca, tratto da via Corer a via M.L. King;

**Vista** la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica della viabilità presentata il 22/02/2021 al protocollo GE/2021/0012419, da Cavallari Armando in qualità di Amministratore Unico della ditta esecutrice delle opere E.C.I.S. S.r.l., con Sede in Marghera (VE) via Lazzarini n. 28, con la quale chiede l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare nei tratti di strada in interessati dalle opere di cantiere;

**Visto** l'art. 19 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (decreto legislativo 15.12.1997, n. 446), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 25 ottobre 2018;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1 - 5 - 7 - 20 - 21 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

- 1) che dalle ore 07.00 del 01/03/2021 fino alle ore 19:00 del 20/04/2021 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, in premessa citati, la circolazione veicolare sulla via Danimarca, nel tratto compreso tra la rotonda fra le vie M.L. King e via Papa Luciani e l'area d'intersezione con le vie Correr e via Cà Gamba sia opportunamente regolamentata, vietata deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolata da movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione o da impianto semaforico mobile a seconda delle esigenze del caso.

La circolazione stradale potrà essere vietata o sospesa solamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività di cantiere indifferibili o che comportino rischi per la sicurezza stradale che possa essere eventualmente vietata, nei tratti interessati dall'occupazione, la sosta dei veicoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione a carico degli inadempienti, la cui segnaletica mobile dovrà essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione;

- 2) che l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
  - a. l'ente proprietario della strada,
  - b. il n° di Ordinanza,
  - c. l'impresa esecutrice dei lavori,
  - d. le date di inizio e fine lavori,

- e. il recapito del responsabile del cantiere e il n° di telefono.
- 3) che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
  - 4) che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
  - 5) sia consentito l'accesso alle eventuali proprietà private prospicienti il cantiere con i veicoli dei residenti, frontisti e/o domicilianti; inoltre dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli dei servizi pubblici e di soccorso;
  - 6) che l'area delle operazioni, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature, materiali, ecc. (Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessato (per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di interventi indifferibili o che impegnino completamente la carreggiata stradale), e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

Inoltre la circolazione veicolare e pedonale, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Altresì è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, a tutela dell'utenza durante le eventuali operazioni di sollevamento dei materiali od altre attività di cantiere, di sospendere temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale, utilizzando dei movieri per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni.

La ditta esecutrice dei lavori, inoltre avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni-norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere revocata per intervenute esigenze o prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.